



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTARE**

AVVISO AI CURATORI

visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 08.03.2020, recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, nonché i successivi D.L. 18/2020, conv. in l. 27/2020, D.L. 23/2020, D.L. 28/2020;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

1. Sino al 31 luglio 2020, anche in caso di nuovi fallimenti dichiarati, il curatore potrà procrastinare l'inventario, se non ricorrono ragioni di urgenza e ferma l'apposizione dei sigilli, a data successiva e ciò sia al fine di evitare contatti tra le persone sia al fine di tenere conto dell'attuale contingentamento del personale amministrativo. Qualora, antecedentemente alla sospensione dei termini di cui ai DD.LL. nn. 11, 18 e 23/2020, sia iniziato ma non completato l'inventario, il curatore potrà chiedere di essere autorizzato a procedere senza l'ausilio del cancelliere, sempre che le relative operazioni possano compiersi in conformità alla normativa nazionale e regionale volta a contenere l'epidemia in atto;
2. Sino al 31 luglio 2020 potranno essere sospese le attività di stima dei beni ove il preliminare accesso ai luoghi non sia possibile in condizioni di sicurezza o vi siano dubbi in merito alla possibilità di osservare adeguate misure di contenimento del contagio da Covid-19; il curatore dovrà comunicare all'esperto nominato il presente avviso e, successivamente, comunicare al g.d. l'eventuale differimento delle operazioni di stima, che dovranno riprendere successivamente al 31 luglio 2020. Sino al sopralluogo, comunque, l'esperto è tenuto ad eseguire tutti gli ulteriori accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico affidato lo svolgimento dei quali non sia impedito dalla normativa anticontagio;
3. Nel periodo ricompreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 non potranno celebrarsi esperimenti di vendita ex art. 107 co. 2 l. fall., atteso che il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale n. 78/2020 del 04.05.2020, emesso in applicazione del disposto di cui all'art. 83 co. 6 e7 D.L. 18/2020, convertito in l. 27/2020, dispone le udienze dei procedimenti civili calendarizzate nel periodo tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 non saranno tenute e saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, ad eccezione

delle udienze ivi specificamente indicate, tra cui non rientrano gli esperimenti di vendita (che costituiscono a tutti gli effetti udienze). Pertanto, ove le vendite siano state delegate dal g.d. ad un professionista, in applicazione delle norme del codice di rito vigente, si invitano i curatori a comunicare il presente avviso al professionista delegato e a richiedere al g.d. l'emissione di provvedimento di revoca di eventuali esperimenti fissati nel periodo fino al 31 luglio 2020. Analoga regolamentazione deve ritenersi valida per le vendite ex art. 107 co. 1 l. fall. che debbano tenersi con modalità cartolare o mista presso il curatore o altro soggetto specializzato.


4. Nel medesimo periodo potranno, invece, essere tenuti gli esperimenti di vendita ex art. 107 co. 1 l. fall. per i quali siano previste modalità interamente telematiche, che, quindi, non implicano alcun contatto tra le persone. Tuttavia, è consigliabile, a cagione delle attuali condizioni del mercato e delle generalizzate difficoltà economiche causate dai noti eventi, fissare i nuovi esperimenti a partire dal mese di settembre, ove non vi siano particolari ragioni di urgenza. Invece gli esperimenti di vendita già fissati per data anteriore al 31 luglio 2020 dovranno essere tenuti, salvo che il curatore non ritenga, inoltrando motivata istanza al g.d., di revocare l'esperimento.
5. Si rammenta ai curatori che nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 qualsiasi termine procedimentale è stato oggetto di sospensione ex art. 83 co. 2 D.L. 18/2020 e che *“Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*. Pertanto, si invitano i curatori a tener conto degli effetti della sospensione prima di segnalare al g.d., ad es., la decadenza dell'aggiudicatario o il ritardo nel deposito della perizia di stima o a qualunque altro fine rilevi il decorso di un termine.
6. In merito all'attuazione di ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c., allo scopo di prevenire il contagio da Covid-19, si invita il curatore tendenzialmente a differire l'attività a data successiva al 31 luglio 2020, salve ragioni di urgenza, che il curatore dovrà contemperare con la valutazione circa la possibilità concreta di adottare misure di contenimento del contagio che siano efficaci ed adeguate in relazione alle caratteristiche oggettive del caso concreto. Nel caso di immobile già aggiudicato, si invita, invece, il curatore tendenzialmente a dare attuazione all'ordine di liberazione, salvo che le condizioni oggettive rendano impossibile operare in sicurezza. In tal caso si invita il curatore a depositare comunicazione al g.d...

7. Sino al 31 luglio 2020 si invitano i curatori ad evitare visite degli immobili da parte di potenziali acquirenti, che saranno possibili solo previo assenso del g.d. e illustrazione, da parte del curatore, sia delle ragioni che rendono impossibile o inopportuno un differimento dell'accesso, sia delle cautele che si intende adottare per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle specificità del caso concreto, con riguardo alle caratteristiche dei luoghi e delle persone coinvolti. Potranno, se del caso, eseguirsi, da parte del curatore, soprattutto se urgenti, gli ordinari accessi all'immobile, al fine di controllarne lo stato manutentivo o al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi gravanti sugli occupanti, purché l'attività possa essere svolta in condizioni di sicurezza: in tal caso, si raccomanda il rispetto del distanziamento sociale, l'uso dei presidi di protezione individuale e l'adozione di ogni altra opportuna cautela consigliata dal caso concreto e/o dalla normativa vigente.
8. Il curatore/commissario/liquidatore potrà continuare a compiere tutte le attività gestorie del proprio ufficio che non comportino contatti con il pubblico (ad esempio, deposito di istanze, operatività sul conto della procedura ecc.) e che, comunque, possano essere svolte in condizioni di sicurezza secondo le norme adottate a livello governativo e regionale per fronteggiare il contagio da Covid-19;
9. I curatori, la cui ultima relazione ex art. 33 co. 1 o co. 5 l. fall. è stata depositata in data antecedente al 01.01.2020, sono invitati a depositare **entro il 30 giugno 2020** relazione semestrale ex art. 33 co. 5 l. fall. aggiornata, contenente indicazioni su 1. stato della procedura; 2. attivo realizzato 3. prospettive di realizzazione attivo, 4. giudizi pendenti, 5. passivo accertato, 6. eventuale presenza di ulteriori domande di ammissione al passivo 7. giudizi pendenti. 8. riparti parziali effettuati. 9. operazioni compiute e rendiconto di gestione 10. conclusioni, con anche indicazione delle ragioni che impediscono la chiusura del fallimento e la previsione in ordine ai tempi di chiusura della procedura;
10. I curatori sono, altresì, sollecitati ad aggiornare i propri adempimenti, depositando, ove non vi abbiano ancora provveduto, le relazioni ex art. 33 l. fall. e i programmi di liquidazione ex art. 104 ter l. fall. e riscontrando eventuali richieste di chiarimenti o solleciti del G.D.;
11. I curatori sono caldamente invitati a privilegiare le attività di chiusura dei fallimenti (sia quelli privi di attivo sia quelli con attivo in cui siano state esaurite le attività previste nel programma di liquidazione), nonché le attività di riparto, parziale o finale, specie in presenza di fallimenti risalenti; in particolare si sollecitano i curatori, anche in ragione delle critiche condizioni attuali del mercato e della conseguente necessità di porre in circolazione liquidità, a dare luogo a immediati riparti parziali nelle procedure le cui giacenze consentano adeguati accantonamenti per le prededuzioni.

Si onera la cancelleria di trasmettere il presente avviso ai locali Ordine degli Avvocati e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con preghiera di darne diffusione, e all'Associazione Notarile per le Procedure Esecutive, nonché di curarne la pubblicazione sul sito del Tribunale e l'affissione sulla porta della cancelleria.

Lamezia Terme , 12 maggio 2020

dott.ssa Adele Foresta



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Depositato in cancelleria il 18.5.2020
Il Funzionario Giudiziario
Dott. MACALCO Sabrina

